

COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2020 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06.10.2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Criteri e condizioni di ammissione alla rateizzazione

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 5 – Modalità di rateizzazione – sanzioni e interessi

Art. 6 – Decadenza della rateizzazione

Art. 7 – Procedimento

Art. 8 – Atto di concessione o diniego

Art. 9 – Controlli

Art. 10 – Affidamento riscossione coattiva concessionario privato

Art. 11 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le condizioni e le procedure di rateizzazione di pagamento dei debiti per tributi comunali, gestiti in via diretta o affidati in concessione a terzi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 796 - 802, L. n.160/2019.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura fiscale certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dell'Ente.
2. Le disposizioni del regolamento non trovano applicazione per debiti tributari risultanti da ruoli esecutivi trasmessi al concessionario pubblico della riscossione coattiva. E' invece prevista l'applicazione in caso di concessione a operatori economici privati del servizio di riscossione.

Art. 3 Criteri e condizioni di ammissione alla rateizzazione

1. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea e obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, valutata tenendo conto dell'entità del debito fiscale rapportato al reddito posseduto (nucleo familiare per le persone fisiche) e/o della situazione socio-economica alla data di presentazione della domanda, qualora ricorrano fatti significativi (di natura reddituale – personale - familiare) che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è inferiore a euro 200,00 compresi interessi e sanzioni amministrative;
 - in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - quando il contribuente non risulta in regola con il pagamento dell'Imu, della Tari e del Canone Unico patrimoniale alle scadenze ordinarie del periodo di imposta corrente. A riguardo in sede di presentazione dell'istanza dovranno essere prodotti i bollettini di pagamento o i modelli F24;
3. Il debito tributario di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di interessi ed eventuali oneri, sanzioni e spese può essere ripartito in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
 - a) fino ad un massimo di 5 rate mensili: per importi da euro 200,00 a euro 500,00;
 - b) fino ad un massimo di 30 rate mensili: per importi da euro 500,01 a euro 3.000,00;
 - c) fino ad un massimo di 60 rate mensili: per importi da euro 3.000,01 a euro 10.000,00;
 - d) fino ad un massimo di 72 rate mensili: per importi superiori a euro 10.000,00.
4. La durata effettiva dell'ammortamento da rateizzazione e dunque il numero delle rate saranno determinati dall'Ufficio competente tenuto conto dell'entità del debito e della situazione di disagio socio-economico rappresentata.
5. Le soglie di valore di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i debiti tributari di cui si chiede la dilazione, anche con riferimento a tributi diversi e a differenti periodi di imposta, purchè le istanze di rateizzazione siano presentate contestualmente.
6. La concessione della rateizzazione di debiti tributari di importo complessivamente superiore a euro 10.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, contenente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione pari

alla somma complessiva da rateizzare e avente scadenza tre mesi dopo la data di pagamento dell'ultima rata secondo il piano di rateizzazione.

7. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di tributi diversi anche relativi a differenti periodi di imposta.

8. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria o disagio socio-economico, la durata della dilazione concessa potrà essere prorogata per una sola volta per ulteriori n. 3 rate mensili per debiti residui di importi da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, per ulteriori n.6 rate mensili per debiti residui di importi da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 e per ulteriori n.12 rate mensili per debiti residui di importi superiori a euro 6.000,00.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La titolarità e l'esercizio del potere di concedere la rateizzazione è del Comune o, su decisione dell'Ente, del Concessionario privato per la riscossione coattiva limitatamente ai debiti tributari oggetto di liste di carico validate e consegnate allo stesso.

2. La domanda di rateizzazione, come da modulistica predisposta, deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione dei tributi o al Concessionario. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente presso l'Ufficio, allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

3. La domanda deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il debitore dichiara di versare in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà socio-economica, indicando le relative motivazioni. Alla istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità e dei bollettini di pagamento o i modelli F24 per annualità corrente tributi Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale.

4. La domanda di rateizzazione può essere presentata in qualsiasi momento rispetto alla maturazione del debito.

5. La domanda di rateizzazione non comporta sospensione dei termini di impugnazione dell'atto impositivo previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

6. A seguito della presentazione della domanda di rateizzazione e fino alla data di eventuale rigetto ovvero per tutta la durata dell'ammortamento fino alla data della eventuale decadenza della dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione del credito e di decadenza dal potere di accertamento, fermo restando l'onere dell'ufficio competente alla concessione della rateizzazione di definire il periodo massimo di durata dell'ammortamento, indicato all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, garantendone la compatibilità con i termini di legge previsti a pena di decadenza o prescrizione;
- non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche;
- non possono essere avviate procedure esecutive.

Art. 5

Modalità di rateizzazione - sanzioni e interessi

1. La rateizzazione viene concessa secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese.

2. La prima rata deve essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'atto di concessione della rateizzazione.

3. Sull'importo dovuto a titolo di sorte sono dovuti gli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di due punti percentuale. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza del termine di

pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata o in caso di notifica di avviso di accertamento esecutivo dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

4. Le sanzioni applicate sono quelle previste in materia di ravvedimento operoso, qualora la rateizzazione sia richiesta per il pagamento di debiti tributari non portati da atti impositivi e/o esecutivi.

5. Il contribuente potrà sempre procedere all'estinzione anticipata del debito rispetto alle scadenze previste.

Art. 6 **Decadenza dalla rateizzazione**

1. In caso di mancato versamento di n. 2 rate consecutive o di omesso versamento di n. 2 rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, dopo espresso sollecito, e nell'ipotesi di accertamento di dichiarazioni mendaci, il contribuente decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione, non potrà accedere all'istituto della rateizzazione per qualsiasi debito maturato e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva dell'importo residuo dovuto.

Art. 7 **Procedimento**

1. L'istruttoria per la concessione della rateizzazione è di competenza del dipendente incaricato della responsabilità del procedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione a integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine indicato nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a dieci giorni. La richiesta di integrazione sospende il termine di conclusione del procedimento che riprenderà a decorrere dalla data di deposito della documentazione mancante.

4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà l'archiviazione del procedimento.

Art. 8 **Atto di concessione o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ferma restando la sospensione del termine per integrazione documentale, il responsabile del Settore Tributi, su proposta del responsabile del procedimento, adotta l'atto di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e di eventuale responsabilità amministrativa del responsabile inadempiente.

3. L'atto di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate, nonché l'ammontare degli interessi e di eventuali spese e oneri.

4. Il pagamento della quota sorte delle prime rate di ammortamento è imputata al debito tributario più antico.

5. Sia l'atto di concessione che, eventualmente, l'atto di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione con consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o Pec.

Art. 9 **Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade, previa comunicazione, dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 10

Affidamento riscossione coattiva concessionario privato

1. Tutte le attività di gestione dell'istruttoria e la concessione della rateizzazione, in caso di affidamento a Concessionario privato del servizio di riscossione coattiva, potranno essere rimesse alla competenza del Concessionario medesimo, limitatamente ai debiti tributari oggetto di ruoli o liste di carico validate allo stesso trasmessi. Pertanto tutti i contenuti nel presente Regolamento riguardanti le attività del Responsabile di Settore e del Responsabile di procedimento si intenderanno riferiti al Concessionario.

Art. 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
2. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il regolamento trova applicazione ai procedimenti già avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 12.10.2022 al 27.10.2022 – Rep. n. 1418.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____.

Ficarazzi ,28.10.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Letizia Careri